



Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati: Risposta al foglio del n.

Oggetto: relazione conclusiva sulla attività di controllo AIA 2018 presso la ditta Programma Ambiente Apuane SpA. Risposta a Vs richieste di chiarimenti.

ARPAT – Dipartimento di Massa Carrara

E, p.c.

ARPAT – Dipartimento di Lucca

Comune di Montignoso

Comune di Pietrasanta

Programma Ambiente Apuane Spa

Si fa riferimento alla relazione in oggetto, rif.n. MS.01.11.12/3.76 del 03/06/2019, in atti regionali n. 223766 del 03/06/2019.

In merito a quanto evidenziato e ai chiarimenti richiesti da codesto dipartimento ARPAT, si precisa quanto segue:

punto 1, secondo capoverso

con il decreto dirigenziale n. 629 del 23/01/2018, preso atto delle condizioni dell'AIA vigente che prescrive un conferimento di rifiuti inerti pari al 70% in peso senza uno specifico riferimento temporale, come invece indicato per i fanghi, in accoglimento delle modalità di controllo proposte da ARPAT nei propri rapporti ispettivi, è stato valutato necessario che la verifica del rispetto della percentuale in peso sopra indicata debba essere effettuata annualmente, anche se non esplicitamente indicato nell'AIA. Tale approccio risulta conservativo in quanto consente di monitorare annualmente i quantitativi conferiti, al fine di garantire il rispetto e il controllo della prescrizione a termine della coltivazione della prima fase autorizzata.

A tale fine, concordando con le modalità di controllo adottate da ARPAT, si è ritenuto necessario prescrivere al gestore il monitoraggio continuo dei rifiuti inerti in ingresso, al fine di garantire il rispetto delle percentuali in peso autorizzate al termine della coltivazione della prima fase, della volumetria autorizzata pari a 750.000 m³. Come riportato al punto 1 lettera a) del decreto dirigenziale n. 629/2018, è stato quindi prescritto al gestore di dare immediata attuazione a un piano di conferimento che garantisca al 2018 il rispetto dei quantitativi dei rifiuti conferiti nelle percentuali autorizzate; dal ricevimento dell'atto il gestore doveva sospendere il conferimento dei rifiuti diversi dagli inerti; la ripresa dei conferimenti di tali rifiuti è stata subordinata al riallineamento dei quantitativi conferiti alle percentuali autorizzate. Per quanto a conoscenza di questo Settore, il gestore si è attenuto alla prescrizione, sospendendo i conferimenti di rifiuti contenenti amianto e quindi non è stato reputato necessario procedere al riesame dell'AIA, secondo quanto riportato al punto 3 del DD 629/18,.

Successivamente, con nota prot. n. 546496-A del 30/11/2018, il gestore aveva chiesto la revoca della prescrizione di cui all'art.1 lett. a) del decreto regionale n. 629/2018, di sospensione dei conferimenti di rifiuti contenenti amianto; a seguito del parere negativo congiuntamente espresso dai dipartimenti ARPAT competenti, i quali hanno valutato che *“non risultano più nella disponibilità della ditta i volumi richiesti di CER 170605*”*, questo Settore, con nota prot. 66690 del 12/02/2019, trasmessa anche ai dipartimenti ARPAT in indirizzo, ha comunicato al gestore l'impossibilità di accogliere l'istanza.

Nel contempo, con la medesima comunicazione, relativamente a quanto evidenziato dalla stessa agenzia nel succitato contributo tecnico, rispetto a quanto riportato al punto 3 del DD 629/18 e precisamente *“che, in caso di inosservanza da parte del gestore di quanto stabilito al precedente articolo 1 lettera a), la scrivente Autorità competente avvierà d'ufficio un procedimento di riesame ex art. 29 octies commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 al fine di imporre che il rispetto della prescrizione relativa al 70% di rifiuti inerti da conferire sia verificato annualmente”*, è stato precisato che, come segnalato da ARPAT, non essendo più disponibili volumi per il conferimento di RCA nella fase attualmente in coltivazione, non era più necessario procedere al riesame dell'AIA per dettare condizioni che vincolassero il gestore al rispetto della prescrizione sopra richiamata;

punto 1, terzo capoverso

L'AIA rilasciata con la DD n. 880 del 24/03/2012 e smi della Provincia di Massa-Carrara e con la D.D. n. 1441 del del 26 marzo 2012 della Provincia di Lucca, aveva validità di 5 anni, prorogata *ope legis* di ulteriori 5 anni per gli effetti dell'entrata in vigore del Dlgs 46/2014 di modifica del Dlgs 152/2006, e a seguito dell'estensione della durata delle garanzie finanziarie.

La succitata AIA, aggiornata con la determinazioni n. 3744 del 29/10/2013 della Provincia di Massa-Carrara e n. 4570 del 16/10/2016 della Provincia di Lucca, che non hanno modificato la scadenza delle AIA, prevede 3 fasi di coltivazione fino a quota finale +98 mslm e autorizza all'esercizio la prima fase, dando atto che: *“Il progetto presentato prevede 3 fasi di coltivazione:*

Fase 1. coltivazione fino a quota +43 m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000 m³ e una durata temporale di anni 6;

Fase 2. coltivazione fino a quota +68 m s.l.m. per una volumetria stimabile in 750.000 m³ e una durata temporale di anni 6;

Fase 3. coltivazione fino alla quota massima di +98 m s.l.m. per una volumetria stimabile in 320.000 m³ e una durata temporale di anni 3;”

La scadenza del 30/03/2018, indicata nella relazione conclusiva di codesto dipartimento, non trova puntuale riscontro negli atti autorizzativi citati; se il termine indicato intende riferirsi alla durata temporale di anni 6 della Fase 1 prevista dal progetto approvato, a parere di questo Settore, fatte salvo in ogni caso eventuali diverse valutazioni da parte di ARPAT, la durata della fase gestionale è una previsione progettuale non vincolante, a differenza del rispetto delle quote indicate e delle volumetrie autorizzate, che devono invece essere sempre verificate e rispettate; ciò in considerazione del fatto che i flussi di rifiuti in ingresso a un impianto possono essere inferiori a quelli inizialmente previsti dal progetto, in quanto dipendenti dalle condizioni di mercato nelle quali l'impianto si trova a operare; per la discarica in esame, in aggiunta, si consideri anche che i conferimenti sono limitati dal rispetto delle prescritte percentuali di tipologie di rifiuti;

punto 2

per quanto riguarda la procedura di bonifica, si richiama quanto già precisato con nota prot. n. 0136504 del 27/03/2019, trasmessa per conoscenza anche ad ARPAT, ribadendo la necessità che codesta agenzia effettui i necessari approfondimenti tecnici e fornisca le indicazioni necessarie a individuare la sorgente della contaminazione rilevata

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile del Settore
Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti
Andrea Rafanelli